

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di legge n. 67

a iniziativa dei Consiglieri Battistoni, Ausili, Barbieri, Cardilli, Canafoglia,
Baiocchi, Luconi, Borroni, Assenti, Putzu

presentata in data 22 luglio 2026

—————

RICONOSCIMENTO E TUTELA DEI MERCATI STORICI, DI TRADIZIONE E DI
PREGIO DELLE MARCHE E ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE AI FINI
DELLA LORO VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE

—————

Art. 1
(Finalità)

1. Questa legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa europea e della normativa statale in materia di tutela della concorrenza, riconosce, disciplina, tutela e valorizza i mercati storici, di tradizione e di pregio della regione Marche e istituisce l'Albo regionale ai fini della loro valorizzazione culturale, commerciale e turistica.

Art. 2
(Oggetto)

1. Questa legge disciplina:

- a) il riconoscimento dei mercati storici e di particolare pregio;
- b) l'istituzione dell'Albo regionale dei mercati storici;
- c) le misure di tutela e salvaguardia;
- d) gli strumenti di valorizzazione e sostegno.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge si intende per:

- a) mercati di interesse storico: spazi di scambio radicati nel tessuto urbano da almeno cinquanta anni, anche non continuativi. Si tratta di strutture architettoniche di pregio in cui si svolgono attività di vendita al dettaglio e che mantengono inalterata l'architettura originale, la conservazione delle tipicità territoriali ed un forte legame con la cultura e le tradizioni locali. I banchi e le botteghe devono preservare la vendita di prodotti tradizionali e locali, legati all'agricoltura, all'artigianato e alla gastronomia del territorio garantendo la conservazione di almeno il 50 per cento delle tipologie merceologiche originarie;
- b) mercati storici di tradizione: attività commerciali radicate nel medesimo luogo da almeno settanta anni, anche non continuativi. Si tratta di luoghi adibiti all'attività di vendita al dettaglio, al coperto o all'aperto, presenti negli addensamenti storici rilevanti, siti nel perimetro del centro storico e contraddistinti per il loro carattere storico-artistico, e secondari, identificati come ambiti di antica formazione situati nella prima corona del centro, densamente abitati e ricchi di servizi di vicinato. Tali attività devono preservare l'espressione della

tipicità economica e culturale locale, garantendo la conservazione di almeno il 50 per cento delle tipologie merceologiche originarie;

c) mercati di particolare pregio: i mercati e le altre forme di commercio esercitati da almeno quindici anni, preferibilmente nella sede originaria, che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:

1) pregio architettonico, qualora le attività siano svolte in strutture coperte o scoperte, aventi caratteristiche costruttive e decorative di rilevante interesse storico-artistico;

2) pregio urbanistico, qualora le attività siano svolte nel tessuto urbano e nel pieno rispetto del decoro urbano e dell'ambiente;

3) pregio merceologico, qualora le attività presentino un elevato livello di specializzazione dell'assortimento dei prodotti in vendita, con particolare riferimento alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali e marchigiane. Ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche), si intende per mercato specializzato l'area in cui almeno il 90 per cento delle merceologie offerte appartiene al medesimo genere o a generi affini, e la restante quota, comunque non superiore al 10 per cento, è costituita da merceologie di servizio al mercato stesso;

4) pregio turistico, qualora delle attività siano strettamente correlate a eventi, iniziative, ricorrenze e manifestazioni, conferendo al mercato stesso una connotazione culturale e sociale di rilievo sovralocale.

Art. 4

*(Albo regionale dei mercati storici
delle Marche)*

1. È istituito l'Albo regionale dei mercati storici delle Marche, di seguito denominato "Albo".

2. L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) mercati di interesse storico;
- b) mercati storici di tradizione;
- c) mercati di particolare pregio.

Art. 5*(Requisiti e procedura)*

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere della commissione assembleare competente e sentite l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani (UNCEM) e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio atto:

- a) approva il regolamento contenente i criteri e le modalità per il riconoscimento e il censimento dei mercati storici di cui all'articolo 3, nonché le disposizioni relative alla tenuta, gestione e aggiornamento periodico dell'Albo di cui all'articolo 4;
- b) definisce il programma delle attività promozionali e delle iniziative economiche e culturali finalizzate alla valorizzazione dei mercati storici.

Art. 6*(Funzioni dei Comuni)*

1. I Comuni, anche su segnalazione della Camera di Commercio delle Marche e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, individuano i mercati di interesse storico, i mercati storici di tradizione ed i mercati di particolare pregio e trasmettono la domanda di iscrizione all'Albo alla Regione, secondo i criteri e le modalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5.

2. A decorrere dall'anno 2027, la domanda di cui al comma 1 è trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno.

3. In sede di prima applicazione, il termine di trasmissione è fissato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del regolamento della Giunta regionale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5.

4. I Comuni nel cui territorio si svolgono i mercati riconosciuti ai sensi di questa legge adottano idonee misure volte a salvaguardarne le caratteristiche, con particolare riferimento all'identità merceologica e al decoro urbano.

Art. 7*(Logo identificativo dei mercati)*

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, provvede a:

- a) istituire il logo “Mercato storico delle Marche”;
- b) definire le caratteristiche grafiche del logo identificativo, differenziate per le sezioni dei mercati di interesse storico, dei mercati storici di tradizione e dei mercati di particolare pregio;
- c) stabilire i criteri e le modalità per la concessione e l'utilizzo del marchio medesimo.

2. L'utilizzo del marchio e del relativo logo è consentito esclusivamente ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 4 ed è subordinato al mantenimento dei requisiti di iscrizione.

Art. 8

(Promozione della Rete regionale dei mercati storici delle Marche)

1. La Regione promuove la costituzione della Rete dei mercati storici delle Marche.

2. La Rete, in particolare, è finalizzata a favorire:

- a) lo sviluppo di itinerari turistici, culturali e commerciali integrati;
- b) la realizzazione di iniziative promozionali coordinate;
- c) la valorizzazione dei mercati situati nei borghi storici e nelle aree interne;
- d) la promozione dei mercati attraverso le piattaforme digitali e i canali di promozione turistica regionali.

Art. 9

(Interventi di sostegno e contributi)

1. La Regione concede contributi ai Comuni per la valorizzazione e la promozione dei mercati storici iscritti nell'Albo. Tali risorse sono destinate, in particolare, a interventi di:

- a) recupero e riqualificazione urbana delle aree caratterizzate dai mercati storici;
- b) restauro e conservazione degli arredi e delle strutture originarie;
- c) promozione turistica;
- d) valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali del territorio;
- e) potenziamento della sicurezza, della sostenibilità ambientale e dell'accessibilità.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentita la commissione assembleare competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 10*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da iscrivere a carico della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, dello stanziamento iscritto a carico della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per gli anni successivi, le spese sono autorizzate con la legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico di accompagnamento, necessarie ai fini della gestione.

Art. 11*(Disposizione transitoria)*

1. In sede di prima applicazione, i mercati già riconosciuti dai Comuni quali mercati storici o tradizionali possono essere iscritti di diritto all'Albo di cui a questa legge, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

Art. 12*(Clausola valutativa)*

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e ne valuta i risultati ottenuti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione che descrive e documenta il numero dei mercati iscritti nelle tre sezioni dell'Albo, le iniziative promozionali attivate, i contributi concessi ed erogati e gli impatti turistici e commerciali sul territorio interessato.